

Allegato A



1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE PRIMA: FINALITÀ

Articolo 1 – Finalità

- 1- Le NTA contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS IT2070402 Alto Garda bresciano.

PARTE SECONDA: UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 – Accesso

- 1- L'accesso al sito è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dalle presenti NTA, in particolare all'art. 3.
- 2- L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del sito per particolari ragioni di tutela ambientale previa informazione ai comuni interessati.
- 3- Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

- 1- La circolazione con mezzi a motore all'interno del sito è vietata al di fuori dei tracciati viari esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali.



per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.

Lo svolgimento di attività sportive e raduni, con veicoli a motore su tracciati stradali asfaltati che comportino la chiusura della viabilità al traffico **Devono essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza.**

2- E' vietato l'utilizzo di elicottero per finalità turistico-sportive.

3- L'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade è vietato, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto del personale e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente, oltre che di soccorso.

Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose

- 1 L'uso di apparecchi sonori all'interno del sito deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
- 2 Nel sito non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
- 3 L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
- 4 L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.
- 5 Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del sito, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di



impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.

- 6 Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al sito, alla data di approvazione delle presenti NTA.

Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

- 1- Nel territorio del sito il campeggio, il camper-park e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate **e adibite** a tale scopo.
- 2- Nel territorio del sito la realizzazione di manifestazioni folkloristiche o sportive, della durata superiore a tre giorni, in area con presenza di habitat di interesse comunitario o siti di nidificazione e/o riproduzione di specie di interesse comunitario, devono essere sottoposte a valutazione di incidenza.

Articolo 6 - Attività escursionistiche e fruttive

- 1- L'attività escursionistica e fruttiva nel sito è libera, sottoposta comunque alle seguenti regole comportamentali:
 - seguire e rispettare la sentieristica predisposta e promossa dall'Ente Gestore;
 - i cani dovranno essere condotti al guinzaglio ed essere strettamente sorvegliati, ad eccezione dei cani da pastore, dei cani da caccia e di lavoro e soccorso, il cui utilizzo è regolamentato da specifiche disposizioni.

Articolo 7 - Attività sportive in pareti rocciose

- 1- Su tutte le pareti rocciose presenti all'interno del sito l'attività di arrampicata è consentita solo nelle aree attrezzate ed espressamente riconosciute dall'ente gestore.
- 2- Previo parere positivo da parte dell'Ente Gestore, sentiti i comuni interessati, potranno essere individuate ulteriori aree idonee



all'esercizio dell'attività sopra citata, previa verifica dell'incidenza che tale attività può avere rispetto alle necessità di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito.

Articolo 8 bis - Attività sportive su corsi d'acqua

- 1 - All'interno del sito l'attività di "Canyoning" può essere esercitata previa verifica dell'incidenza che tale attività può avere rispetto alle necessità di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito.

Articolo 8 - Attività di speleologia

- 1 - L'attività speleologica, finalizzata alla ricerca scientifica o semplicemente esplicita come forma di escursionismo, poiché spesso interessa habitat frequentati da alcune specie di chirotteri, è permessa salvo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - laddove la grotta sia sito di riproduzione e/o di letargo per i chirotteri, nel periodo tardo primaverile-estivo (corrispondente alla fase riproduttiva) e nel periodo tardo autunnale-invernale (corrispondente al letargo) l'attività speleologica dovrà essere sospesa al fine di non rappresentare un fattore di disturbo per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'animale;
 - nello svolgimento dell'attività speleologica non dovranno essere effettuati interventi che alterino la superficie delle pareti rocciose;
 - si dovranno in ogni caso ridurre le emissioni luminose.



Articolo 9 - Attività scientifica

- 1- L'attività scientifica all'interno del sito può essere liberamente svolta sia direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o liberi ricercatori. Nel caso sia prevista la raccolta di campioni, la stessa deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore.
- 2 L'Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative.
- 3 Le attività di educazione ambientale possono essere svolte sia dall'Ente Gestore o dallo stesso promosse, dalla Comunità Montana, dai Comuni, dalle Associazioni Ambientaliste, da Istituti e/o liberi professionisti previa comunicazione all'Ente Gestore.

Articolo 10 - Abbandono di rifiuti

- 1- Nel territorio del sito è vietato l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito.

PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 11 - Attività venatoria,

- "La gestione dell'attività venatoria, per tempi, modi e sanzioni, dovrà essere sottoposta, per un parere obbligatorio, all'Ente Gestore.
- *I piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai Comprensori alpini di caccia del dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia.*



Articolo 12 – Tutela della fauna

- 1- Nel sito non è consentito disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agrosilvopastorali, l'esercizio dell'attività venatoria così come regolamentato dall'art. 12, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati e fatti salvi gli impianti per la cattura e inanellamento autorizzati.
- 2- Nel sito non è consentito l'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da parte di aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gipeto (*Gypaetus barbatus*) e gufo reale (*Bubo bubo*), da parte di rocciatori, *free-climber*, escursionisti e attività di volo libero e qualunque altra modalità, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati.
- 3- In prossimità di siti ospitanti nidi di aquila reale, gufo reale e gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. In prossimità degli stessi è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi.
- 4- È vietata la pratica dello sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto del francolino di monte (*Bonasa bonasia*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e gallo forcello (*Tetrao tetrix tetrix*).
- 5- È vietato l'accesso, in periodo riproduttivo, alle arene di canto di gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e gallo frocello (*Tetrao tetrix tetrix*); fatte salve le attività previste dal piano di gestione, dal monitoraggio ordinario e dalla ricerca scientifica.
- 6- È obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici. In tutto il territorio delle ZPS è vietata



l'alimentazione artificiale della fauna presente ad eccezione dei casi di assoluta necessità come il foraggiamento degli ungulati in caso di eccezionali nevicate.

7- È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

8- Presso i valichi alpini per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;

9- E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle seguenti opere finalizzate:

- alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idrico e idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione come da potenzialità previste per legge;
- alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione.
- all'approvvigionamento idrico ad uso esclusivamente agricolo e zootecnico, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) non prevedano ingenti opere murarie;
 - b) non incidano significativamente sulla portata media annua del corso d'acqua captato alla sezione di presa;
 - c) siano destinate alle irrigazioni di colture tipiche locali, purchè le stesse vengano realizzate utilizzando sistemi di irrigazione localizzata che consentano di ridurre al minimo l'uso di acqua.

10- È fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad



alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "ellicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

- 11- È fatto obbligo di monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
- 12- L'Ente Gestore promuove ed incentiva la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dimessi.
- 13- Nel sito, ad esclusione delle aree urbane, le recinzioni, eventualmente ammesse, vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica.

Articolo 13 – Tutela della flora

- 1- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
- 2- Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del sito specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area.
- 3- I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..



- 4- Sono escluse dai divieti di cui ai commi 2 e 3 le piante oggetto di interesse agronomico.
- 5- La raccolta di funghi nel sito è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 14 - Raccolta ed asportazione specie vegetali

- 1- Su tutto il territorio del sito è vietato raccogliere le seguenti specie vegetali endemiche:

Nome scientifico	Nome comune	Nome scientifico	Nome comune
1 <i>Arabis coerulea</i>		14 <i>Gentianella anisodonta</i>	
2 <i>Bromus condensatus</i>		15 <i>Globularia cordifolia</i>	
3 <i>Buplerum petraeum</i>		16 <i>Helictotrichon parlatorei</i>	
4 <i>Carex australpina</i>		17 <i>Hieracium porrifolium</i>	
5 <i>Centaurea rhaetica</i>		18 <i>Laserpitium peucedanoides</i>	
6 <i>Corydalis lutea</i>		19 <i>Matthiola carnica</i>	
7 <i>Euphorbia variabilis</i>		20 <i>Potentilla nitida</i>	
8 <i>Euphrasia tricuspidata</i>		21 <i>Pulmonaria australis</i>	
9 <i>Festuca alpestris</i>		22 <i>Ranunculus venetus</i>	
10 <i>Festuca norica</i>		23 <i>Salix apennina</i>	
11 <i>Festuca puccinielli</i>		24 <i>Senecio gaudinii</i>	
12 <i>Festuca spectabilis</i>		25 <i>Sesleria sphaerocephala</i>	
13 <i>Galium baldense</i>		26 <i>Valeriana saxatilis</i>	

- 2- Inoltre è vietata la raccolta delle specie inserite:

- nell'elenco della D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea in particolare all'allegato C, paragrafo C1 - Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso.



- nell'elenco della Provincia di Brescia della flora spontanea protetta (Decreto del presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1988, n. 948/2/88), di cui si riportano di seguito le specie non presenti nella d.g.r.;

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
1	<i>Armeria alpina</i> Willd		7	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	
2	<i>Daphne</i> tutte le specie		8	<i>Narcissus poeticus</i> L.	
3	<i>Gentiana</i> tutte le specie		9	<i>Orchidaceae</i> tutte le specie	
4	<i>Gladiolus</i> tutte le specie		10	<i>Primula</i> tutte le specie a fiore rosso	
5	<i>Ilex aquifolium</i> L.		11	<i>Rhododhamnus chamaecistus</i> Rchb.	
6	<i>Lilium croceum</i> Chaix		12	<i>Saxifraga</i> tutte le specie	

- nella lista rossa della regione Lombardia.

3- Infine in tutto il territorio del sito è regolata la raccolta delle specie elencate nella D.g.r. sopra citata, paragrafo C2 - *Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata*, e delle specie di seguito elencate:

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
1	<i>Adiantum capillus veneris</i> L.		10	<i>Fritillaria</i> tutte le specie	
2	<i>Anemone</i> tutte le specie		11	<i>Helleborus niger</i> L.	
3	<i>Aquilegia</i> tutte le specie		12	<i>Iris</i> tutte le specie	
4	<i>Campanula</i> tutte le specie		13	<i>Lilium</i> tutte le specie	
5	<i>Clematis alpina</i> Mill.		14	<i>Nuphar luteol</i> S. et S.	
6	<i>Cyclamen europaeum</i> L.		15	<i>Pulsatilla</i> tutte le specie	
7	<i>Dryas octopetala</i> L.		16	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	
8	<i>Dianthus</i> tutte le specie		17	<i>Sempervivum</i> tutte le specie	
9	<i>Eriophorum</i> tutte le specie		18	<i>Typha</i> tutte le specie	



Articolo 15 – Tutela degli habitat

- 1- All'interno del sito non è consentito:
 - trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea.
- 2- Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di utilizzazione forestale, di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i..

PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

- 1- Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 18 – Reti ed impianti tecnologici

- 1 Le eventuali linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del sito dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato che tale operazione non comporti alterazione alle condizioni di stabilità dei versanti significativi impatti per i beni di interesse culturale presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 11.



- 2 Gli eventuali impianti a rete, sia interrati che aerei, da realizzarsi all'interno del sito, dovranno preferibilmente seguire i confini o i tracciati delle strade interpoderali o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che sia ripristinata la morfologia del suolo.
- 3 E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici, ad eccezione degli impianti integrati nelle coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili o sulle aree pertinenziali ad essi strettamente adiacenti. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti NTA.
- 4 E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel sito e il divieto è esteso ad un'area di rispetto di 500 (cinquecento) metri dal perimetro dello stesso. Gli impianti a biomassa, integrati all'attività aziendale, non possono interessare le superfici classificate ad habitat Natura 2000.
- 5 L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità.

Articolo 19 – Sistemazioni tradizionali del paesaggio

- 1- Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio del sito, individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
- 2 Non è consentita l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione agricola e/o forestale sostenibile.



PARTE SESTA: ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 20– Gestione forestale

- 1- Le attività selvicolturali attuate con criteri naturalistici sono compatibili con la conservazione degli habitat e specie presenti nel sito e sono disciplinate nel Piano di Indirizzo Forestale e nei Piani di assestamento Forestale vigenti purchè sottoposti a valutazione di incidenza.
- 2- In ogni caso valgono le previsioni ordinarie di cui alle norme forestali regionali, ovvero alle norme tecniche del PIF.

PARTE SETTIMA: DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 21 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

- 1- Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni alla ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 357/97 e s.m.i..
- 2- Sono obbligatoriamente sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito.

Articolo 22 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

- 1- I criteri per l'esclusione e l'applicazione di procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità (ai sensi dell'art. 6,



comma 6 bis e dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i.) sono **individuati nell'allegato "A"**.

2- Contenuti minimi dello Studio di Incidenza:

- Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
- Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/97.
- Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia, nell'allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106.
- Lo Studio di Incidenza deve essere inoltre redatto secondo quanto previsto:
 - (a) dal documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE";
 - (b) dal documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE";
 - (c) dal "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".
- Dai documenti della Commissione, ai punti del comma precedente, emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. In particolare la "Guida metodologica" sopra citata propone i seguenti livelli:
 - (a) Livello I: Screening - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti,



singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze.

- (b) Livello II: Valutazione appropriata - Considerazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
- (c) Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.
- (d) Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto.

- Di seguito viene indicato un indice di riferimento per la stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza.

- 1. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO
- 2. LIVELLO I: *SCREENING*
 - 2.1. Denominazione del Piano/Progetto
 - 2.2. Descrizione del Piano/Progetto
 - 2.2.1. Localizzazione del Piano/Progetto
 - 2.2.2. Opere realizzate
 - 2.3. Descrizione dei Siti Natura 2000
 - 2.3.1. Identificazione dei Siti
 - 2.3.2. Habitat
 - 2.3.3. Specie
 - 2.3.4. Caratteristiche dei Siti
 - 2.4. Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti
 - 2.5. Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti
 - 2.6. Valutazione della significatività dell'incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello *screening*
- 3. LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA
 - 3.1. Obiettivi di conservazione dei Siti



- 3.2. Inquadramento territoriale
- 3.3. Habitat
- 3.4. Fauna
- 3.5. Ecosistemi
- 3.6. Valutazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti
- 3.6.1. Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti
Per quanto riguarda i Progetti:
- 3.6.2. *Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti*
 - 3.6.2.1. *Dimensioni dell'area di Progetto*
 - 3.6.2.2. *Distanza dal Sito o occupazione di superficie dello stesso*
 - 3.6.2.3. *Fabbisogno in termini di risorse*
 - 3.6.2.4. *Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)*
 - 3.6.2.5. *Dimensioni degli interventi*
 - 3.6.2.6. *Esigenze di trasporto*
 - 3.6.2.7. *Durata della fase di edificazione*
 - 3.6.2.8. *Riduzione dell'area, perturbazione e frammentazione degli habitat*
 - 3.6.2.9. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie*
 - 3.6.3. *Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell'Intervento sui Siti*
 - 3.6.3.1. *Riduzione, perturbazione e frammentazione dell'area degli habitat*
 - 3.6.3.2. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie*
 - 3.6.3.3. *Frammentazione della continuità ecologica*
 - 3.6.3.4. *Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione*
 - 3.6.4. *Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti complessivamente*
- 3.7. Descrizione delle misure di mitigazione
- 3.8. Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto
- 4. **LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE**
 - 4.1. Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto
 - 4.2. Identificazione e valutazione di soluzioni alternative
 - 4.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al Piano/Progetto
- 5. **LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA**
 - 5.1. Identificazione delle misure di compensazione
 - 5.2. Valutazione delle misure di compensazione
 - 5.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa
 - 5.4. Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine

Nel caso in cui sia necessario individuare adeguate misure di compensazione, si ritiene utile fare riferimento a quanto esplicitato nel "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione Gennaio 2007". In particolare, alla luce delle considerazioni avanzate



in merito alla valutazione appropriata, che identifica gli impatti negativi del Piano/Progetto sul Sito, in termini di obiettivi di conservazione, il documento indica le misure di compensazione che andranno identificate e che dovranno essere poi valutate in relazione agli impatti negativi stessi. Esse infatti dovranno:

- (a). essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali sugli habitat e sulle specie evidenziati in fase di valutazione appropriata;
 - (b). essere situate nella medesima regione biogeografia e nel medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi del Piano/Progetto;
 - (c). prevedere funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che hanno portato alla designazione del Sito, siano quindi coerenti con gli obiettivi di conservazione del Sito;
 - (d). avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Rete Natura 2000.
- Tale documento definisce, inoltre, che possono essere prese in esame le seguenti tipologie di compensazioni:
 - (a) con riferimento alla Direttiva 2009/147/CE messa in atto di attività per migliorare il valore biologico di una zona (da designare o già designata) in modo che la capacità di carico o il potenziale alimentare vengano aumentati di una quantità corrispondente alla perdita che si è verificata nel sito a causa del progetto. A maggior ragione è accettabile la creazione di un nuovo habitat favorevole alle specie di uccelli interessati, a condizione che il sito creato sia disponibile nel momento in cui il sito colpito perde il suo valore naturale;



- (b) con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, la ricostituzione di un habitat comparabile o il miglioramento biologico di un habitat di standard inferiore all'interno di un sito già designato, oppure anche l'aggiunta di un nuovo sito alla rete Natura 2000 di qualità comparabile a quella del sito originario. In questo ultimo caso, a livello comunitario, un nuovo sito beneficerà della protezione offerta dall'articolo 6, contribuendo così agli obiettivi della Direttiva.
- Più in dettaglio, misure compensative adeguate o necessarie per contrastare gli effetti negativi su un sito Natura 2000 possono dunque comprendere:
 - (a) il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
 - (b) la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
 - (c) l'inserimento di un nuovo sito a norma della Direttiva 92/43/CEE o 2009/147/CEE.
- Tra le varie misure compensative correntemente adottate all'interno dell'UE nel contesto della Direttiva 92/43/CEE figurano anche le seguenti:
 - (a) reintroduzione di specie;
 - (b) recupero e rafforzamento delle specie, anche di quelle predatrici;
 - (c) acquisto di terreni;
 - (d) acquisizione di diritti;



- (e) creazione di riserve (comprese forti restrizioni all'utilizzo del territorio);
 - (f) incentivi a determinate attività economiche favorevoli ad alcune funzioni ecologiche fondamentali;
 - (g) riduzione di (altri) fattori di rischio, in genere per le specie, con interventi su un singolo fattore oppure attraverso azioni coordinate su tutti i fattori di rischio (ad esempio rischi connessi agli effetti della mancanza di spazio dovuta alla sovrappopolazione).
- Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili (scienze agrarie, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali).
 - In casi particolari, è facoltà dell'Ente Gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto.
 - In condizioni ambientali particolarmente sensibili, con vegetazione e fauna obiettivo di conservazione interessate dal Piano/Progetto, l'Ente gestore può richiedere, al proponente, la supervisione, da parte di un tecnico qualificato (laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente), per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti alla specifica Valutazione di Incidenza.



PARTE OTTAVA: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 23 – Attività di sorveglianza

- 1- L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del sito avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
- 2- Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 24 – Sanzioni

- 1- Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in ripristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
- 2- L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
- 3- Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche.
- 4- Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del sito.



**Prescrizioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sistemi
Verdi e Paesaggio N.° 5 del 04 Gennaio 2011**

Prescrizioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio N.º 5 del 04 Gennaio 2011

- A1)** Siano sottoposte a valutazione d'incidenza, le Azioni IA4 "Interventi di ceduzione dei cedui del piano montano e submontano", IA14 "Redazione di un piano programma per la valorizzazione delle attività legate alla fruizione eco turistica" e MR4 "Monitoraggio cinghiale" (così come modificata dal punto successivo); a tal proposito si ricorda che la valutazione di incidenza, se trattasi di progetto eseguito dall'Ente gestore, dovrà conseguire il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell'art. 6, comma 5bis dell'all. C DGR 14106/8 agosto 2003.
- A2)** Sia modificata l'Azione MR4, trasformandola in Intervento Attivo (IA), in modo da renderla coerente con i contenuti descrittivi della scheda e finalizzandola all'eradicazione della popolazione di cinghiale dalla ZPS, tenendo conto della necessità di salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nella ZPS stessa.
- A3)** Sia reso coerente l'elenco delle Azioni del Piano di gestione con le schede di Azione presenti nel Piano stesso.
- A4)** Siano modificate le Norme Tecniche di Attuazione come riportato dell'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, dando atto che per tutto ciò che non è previsto in tali NTA, valgono le prescrizioni della dgr 8 aprile 2009 n. 8/9275 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R.".
- A5)** Con riferimento al paragrafo 1.2.2 del piano di gestione, siano elencate le azioni messe in atto per il coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* legati al sito, come previsto dall'art. 3 della dgr del 25 gennaio 2006, n. 8/1791.
- B)** Di prendere atto dell'aggiornamento del Formulario Standard coerentemente con quanto descritto nel piano di gestione.
- C)** Di stabilire che eventuali ulteriori Regolamenti che possono avere ricadute in ambito agro-silvopastorale relativi al Sito Natura 2000 vengano trasmessi, prima dell'approvazione, a Regione Lombardia per l'espressione di parere vincolante.
- D)** Di esprimere parere positivo all'approvazione definitiva del piano da parte dell'ente gestore, condizionato alle modificazioni richieste al punto A, ed alla successiva comunicazione sul BURL, come previsto dalla DGR 1791 del 21.01.2006.
- E)** Di dare atto che i contenuti del piano di gestione, oggetto del presente decreto, integrano le "misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97" di cui alla dgr 8 aprile 2009 n. 8/9275.